



PROVINCIA DI TARANTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI TARANTO - ANNO 2016

Premesso :

- in data 31 marzo 2017 veniva sottoscritta l'ipotesi di Accordo annuale per l'attribuzione delle risorse decentrate del personale non dirigente della Provincia di Taranto;
- il Collegio dei Revisori con parere acquisito in data 15/05/2017 – prot. n.15984 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio, la loro coerenza con i CCNLL ed il rispetto della normativa vigente nel testo dell'Accordo, precisando che le risorse destinate alla produttività del personale dipendente potranno essere distribuite dopo la validazione dell'OIV della Relazione della Performance, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs 150/2009, con le modalità previste dal principio contabile sulla competenza potenziata;
- con il Decreto n.32 del 17/05/2017, il Presidente ha autorizzato il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo integrativo;

il giorno 13 giugno 2017, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di parte pubblica, composta nel modo seguente:

- Presidente: Segretario Generale – Dott.ssa Lucia D'Arcangelo
- Componenti: Dirigente Settore Dott. Stefano Semeraro
Dirigente Settore Dott. Cesare Semeraro
Dirigente Settore: Dott. Roberto Carucci

la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

- C.I.S.L. - U.I.L. - C.G.I.L. - DICCAP. - C.S.A.;

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, composta dai seguenti sigg.

- Abatematteo Giacomo - Allegretta Giovanni - Avarello Marco - Copertino Vito - Chiarelli Maria Giovanna - Danese Giancarlo - Pellegrini Domenico - Petrosino Martino- Vinci Francesco

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il presente Accordo annuale del personale dipendente della Provincia di Taranto relativo all'anno 2016.

Dei Palini

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Art. 1

Premessa

1. Le parti, ~~a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza~~ prendono atto dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività ~~e così come~~ costituito con determinazione del Dirigente del Settore personale n. 184 del 22/12/2016 e n. 24 del 13/02/2017.
2. ~~Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, alle progressioni orizzontali, operato dall'Amministrazione.~~
3. Le parti, ~~altresì,~~ prendono atto dell'ammontare delle risorse risultanti dall'applicazione del processo di depurazione **dalle somme ricorrenti (PEO in essere, indennità di comparto ecc.)** di cui al ~~comma precedente~~ riportate nell'allegato A al presente contratto e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuita tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. L'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lettera e) del Ccnl 1 aprile 1999 è attribuibile al:
 - personale "autista" ed al personale "uscieri", per l'esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare tipologia di prestazione fornita, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione della prestazione ed alle condizioni di lavoro in cui gli stessi vengono a trovarsi nello svolgimento della propria attività lavorativa.
2. La concessione del beneficio è, comunque, subordinata all'effettivo esercizio delle prestazioni disagiate, mensilmente attestate dal Dirigente competente.
3. La liquidazione, sulla base delle attestazioni del Dirigente competente, avviene entro il secondo mese successivo a quello dell'effettuazione della prestazione a cura del Settore Personale.
4. La misura dell'indennità è di € 1,00 (uno/00) lordo per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e sono escluse dall'applicazione dell'indennità di cui sopra, le assenze dal servizio a qualunque titolo denominate.

[Handwritten signature]

Art. 3

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di rischio viene attribuita, nella misura lorda di € 30,00 mensili prevista dall'art. 37 del Ccnl 14 settembre 2000, così modificato dall'art. 41 del Ccnl 22 gennaio 2004, per le prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute del lavoratore e per la loro integrità personale.
2. A tal fine, si considerano, fattori di rischio, le prestazioni già rientranti nell'Allegato B), del DPR n. 347/83, ovvero:
 - prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per il trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
 - prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
 - prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione all'infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme;
 - prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti;
 - prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni;
 - prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.
3. Ai dipendenti che rientrano nelle suddette tipologie di rischio, compete l'indennità di cui sopra, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, con criterio della prevalenza rispetto alla presenza in servizio su base mensile.

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. La concessione del beneficio è subordinata all'effettiva esposizione al rischio del dipendente, regolarmente attestato da ciascun Dirigente di Settore.
5. Una volta attestata la sussistenza dei presupposti giustificativi l'indennità di rischio, in caso di modifica delle condizioni lavorative, sarà compito del Dirigente competente comunicare tempestivamente al Settore Personale il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione di tale indennità.

Art. 4

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno e dell'indennità di reperibilità

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all' art. 22 del Ccnl 14 settembre 2000.
2. Per la disciplina dell'indennità di reperibilità si fa riferimento all' art. 23 del Ccnl 14 settembre 2000.

Art. 5

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
2. Gli importi di tale indennità sono fissati nelle misure seguenti:
 - a) euro 1 (uno/00) lordo al giorno per un valore medio maneggiato fino a € 5.000;
 - b) euro 1,55 (uno/55) lordi al giorno per un valore medio maneggiato superiore a € 5.000.
3. Tale indennità compete per le sole giornate di effettiva presenza nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.

Art. 6

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. Le parti confermano che, nell' anno 2016, non è stata raggiunta alcuna intesa sulla disciplina relativa all' indennità per compensare specifiche responsabilità, di cui all'art.17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999. Non sussistono, pertanto, nell'anno 2016 specifiche responsabilità da remunerare.

Orlando

2. Per il personale trasferito dalla Regione Puglia alla Provincia di Taranto, in attuazione dei processi di trasferimento di funzioni, viene confermato il trattamento economico accessorio in godimento presso la Regione Puglia nei limiti dei rimborsi effettuati dalla predetta Regione, sulla base di quanto stabilito dalla Regione Puglia con la nota del 4/6/2012 - prot. 0012996 acquisita dalla Provincia in data 7/6/2012 - prot. n.53458.

Art. 7

Indennità ex art. 34, comma 1, lettera b) DPR 268/87 - Retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa

1. Al personale in servizio della ex 8^a qualifica funzionale, ora D.3, già titolare dell'indennità di direzione ex art. 34, comma 1, lettera b), del DPR 268/87 a cui non è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, è mantenuta l'indennità di € 774,69 (settecentosettantaquattro/69).
2. Le parti danno atto che nell' anno 2016 non è stato finalizzato alcun istituto di posizione organizzativa, di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del CCNL 31.3.1999.

Art. 8

Risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale

1. Ai fini della distribuzione delle risorse destinate a compensare la performance organizzativa ed individuale, si applicano le disposizioni previste in merito dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente della Provincia di Taranto", approvato con la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 21 ottobre 2014, modificato con la Decreto del Presidente n.6 dell'11/10/2014 e n. 130 del 23/12/2015.

RS

Art.9

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. Le risorse di cui al presente articolo comprendono a titolo esemplificativo quelle destinate alla progettazione di opere pubbliche, agli accertamenti di contrasto all'evasione fiscale, agli avvocati dipendenti dell'Ente.
2. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale sono determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo e sono erogate nel rispetto delle specifiche condizioni di legge e di contratto.

RS

RS

RS

RS

RS

RS

3. Al personale che nel corso dell'anno 2016 abbia percepito a tale titolo importi lordi in una misura pari o superiore ad 1/3 della retribuzione tabellare annuale, non potrà essere riconosciuto alcun trattamento afferente la performance organizzativa ed individuale.

Art. 10


Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Art. 11

Clausola di conferma


1. Le parti danno atto che le disposizioni del presente Atto restano in vigore fino ad eventuale rinnovo o disdetta di una delle parti



LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Il Presidente:

- Segretario Generale Dott. ssa Lucia D'Arcangelo



Componenti:

- Dirigente Settore Dott. Stefano Semeraro: _____


- Dirigente Settore Dott. Cesare Semeraro: _____

- Dirigente Settore: Dott. Roberto Carucci: _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto

C.I.S.L.:



U.I.L.:



C.G.I.L.:



DICCAP:



C.S.A.:




Per la R.S.U


Avarello Marco



Allegretta Giovanni



Copertino Vito



Danese Giancarlo



Pellegrini Domenico




Chiarelli Maria Giovanna



Abatematteo Giacomo



Vinci Francesco



Petrosino Martino

